LEGA PRO

COMUNICATO N. 50/DIV – 26 OTTOBRE 2026

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 24 OTTOBRE 2026

Si riporta il risultato delle gare del 24 ottobre 2026 per quelle società che disputeranno le gare di recupero in programma il 27 e 28 ottobre 2026

11^ GIORNATA ANDATA

GIRONE B

ATALANTA U23	CAMPOBASSO	1-2
VIS PESARO	RAVENNA	0-4

GIRONE C

INTER U23	SORRENTO	1-1
SCAFATESE	BARLETTA	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 ottobre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 24 OTTOBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società BARLETTA, RAVENNA e VIS PESARO, hanno, in

violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 300,00

VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 35° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

BARLETTA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 200 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, intonato, al 18° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 10° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPUSLI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **3 NOVEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CACACE DAVIDE (SORRENTO)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall'area tecnica per contestarne l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S, misura

della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BEATI NICOLA (ATALANTA U23)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva ripetutamente dall'area tecnica per contestarne l'operato.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ZANGLA COSIMO (SORRENTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TOSCANO MARCO (SCAFATESE)
per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre si trovava a terra e senza alcuna possibilità di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti nella zona dei genitali, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DONATI GIULIO (RAVENNA)
PARKER SEAN (SORRENTO)
DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

VOCA IDRIZ (BARLETTA)
CARGNELUTTI RICCARDO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LEVAK SERGEJ (ATALANTA U23)

DISTRATTO DONATO	(BARLETTA)
CELESIA CHRISTIAN	(CAMPOBASSO)
PIERNO ROBERTO	(CAMPOBASSO)
STANTE FRANCESCO	(INTER U23)
ZUBEREK JAN	(INTER U23)
FERRARA ANTONIO	(SCAFATESE)
BARRANCO GIOACCHINO	(VIS PESARO)
BERENGO NICOLO	(VIS PESARO)
POMPILIO FEDERICO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TITO FABIO	(BARLETTA)
SPINI CRISTIAN	(RAVENNA)
ESPOSITO ALESSIO	(SCAFATESE)
VOLPICELLI EMILIO	(SCAFATESE)
DI SOMMA VINCENZO	(SORRENTO)
KONATE DIAGNE AMADOU	(VIS PESARO)
NINA CHRISTIAN	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 26 Ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani